



CITTÀ DI ALTAMURA

SETTORE BILANCIO – FINANZA
E PROGRAMMAZIONE

Piazza del Municipio – 70022 ALTAMURA (BA)

www.comune.altamura.ba.it

INFORMATIVA IMU 2019

SI INFORMA

la cittadinanza che per l'anno 2019 l'Imposta Municipale propria (IMU) deve essere versata entro i seguenti termini:

- **ACCONTO entro il 17 GIUGNO 2019** (il giorno 16 cade di domenica).

- **SALDO entro il 16 DICEMBRE 2019.**

- **oppure in unica soluzione entro il 17 GIUGNO 2019.**

I soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario (sono esclusi i nudi proprietari e gli affittuari di immobili); il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in qualità di titolare del diritto di abitazione (se si tratta di abitazione di categoria A/1, A/8 e A/9); il locatario di contratti di leasing di beni immobili ed i concessionari di aree demaniali.

Come si calcola l'IMU? Per i fabbricati la base imponibile si determina nel modo seguente:

la rendita catastale viene prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata per:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati di categoria catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati in categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio.

Per l'anno 2019, non è dovuta l'IMU per le seguenti fattispecie:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (nell'esenzione è compresa l'ipotesi dell'anziano o disabile ricoverato in istituto perché oggetto di assimilazione ex articolo 22, comma 1, del regolamento IUC 2014);
- b) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnazione che si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione (con esclusione degli immobili in categoria A/1, A/8 e A/9).
- c) le fattispecie previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504;
- d) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- e) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. La Legge n. 208/2015 (Stabilità 2016), dispone, inoltre, che dal 2016 fruiscono dell'esenzione IMU anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- f) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (G.U. 24 giugno 2008, n. 146);

- g) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni o immobili-merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (v. art. 13, comma 9-bis, D.L. n. 201/2011);
- h) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- i) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, perché considerata dalla legge direttamente adibita ad abitazione principale.

QUOTA STATALE: È RISERVATO ALLO STATO IL GETTITO DELL'IMU DERIVANTE DAGLI IMMOBILI ISCRITTI IN CATEGORIA CATASTALE D, CALCOLATO AD ALIQUOTA STANDARD DEL 7,6 ‰ (esclusi i rurali strumentali esenti).

Per i versamenti in acconto, a saldo oppure in unica soluzione, devono essere utilizzate le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno 2015 deliberate dal Commissario Prefettizio (provvedimento n. 10 del 13/07/2015), confermate anche per il 2019 dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 14/03/2019:

- **4,00‰ per gli immobili A1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale** (che consiste in una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto e nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) e relative **pertinenze**, una per ciascuna delle seguenti categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione: C/2; C/6; C/7. È confermata la detrazione di base di € 200,00. **CODICE TRIBUTO 3912.**
- **6,24‰ per le abitazioni locatate con contratto concordato o agevolato CODICE TRIBUTO 3918.**
- **9,6‰ per tutti gli altri fabbricati CODICE TRIBUTO 3918.**
- **9,6‰ per le aree fabbricabili CODICE TRIBUTO 3916.**
- **7,6‰ per gli immobili di categoria D QUOTA STATALE CODICE TRIBUTO 3925**
- **1,2‰ per gli immobili di categoria D INCREMENTO COMUNE CODICE TRIBUTO 3930**
- **8,16‰ per gli immobili strumentali imprese e professioni (solo se in categoria A/10, C/1, C/3, C/4) CODICE TRIBUTO 3918**
- **7,6‰ per gli immobili strumentali imprese e professioni (solo se in categoria D/1, D/3, D/6, D/7 e D/8) N.B. Quota riservata allo Stato CODICE TRIBUTO 3925**

ATTENZIONE! Si precisa che, al fine di agevolare le operazioni di calcolo dell'IMU dovuta, le aliquote sopra indicate sono quelle effettivamente da applicare e tengono conto delle eventuali riduzioni di legge e di regolamento, se spettanti. Conseguentemente, non sono suscettibili di ulteriori riduzioni o tagli. In particolare,

- per quanto concerne la locazione concordata, l'aliquota IMU 2019 da utilizzare per i conteggi del dovuto è quella del 6,24‰ che è il risultato della riduzione del 35% sull'aliquota ordinaria del 9,6‰, prevista dall'art. 21 del vigente Regolamento IUC. Tale riduzione assorbe quella del 25% introdotta, a decorrere dall'anno 2016, dalla Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015. Occorre, pertanto, prestare attenzione alle impostazioni di eventuali software gestionali e di calcolo utilizzati al fine di evitare duplicazione di riduzioni e versamenti errati.

- per quanto concerne gli immobili strumentali di imprese e professioni, che hanno i requisiti previsti dall'art. 18-bis del vigente Regolamento IUC per godere della riduzione del 15%, le aliquote indicate nell'informativa sono quelle effettivamente da utilizzare per i conteggi:

- 8,16‰ per gli immobili strumentali di imprese e professioni (solo se in categoria A/10, C/1, C/3, C/4) che scaturisce dall'applicazione della riduzione del 15% sull'aliquota ordinaria del 9,6‰;
- 7,6‰ per gli immobili strumentali di imprese e professioni (solo se in categoria D/1, D/3, D/6, D/7 e D/8). N.B. Trattasi di quota riservata allo Stato (Infatti, con l'applicazione della riduzione del 15% la quota comunale del 1,2‰ non è dovuta. L'aliquota del 7,6‰, di spettanza dello Stato, non può essere ridotta).

Come pagare? Il versamento è effettuato con il **modello F24** (con obbligo della modalità telematica nelle ipotesi previste dalle norme vigenti), utilizzando i codici tributo sopra indicati. Il codice catastale del Comune di Altamura è **A225**. Salvo diverse istruzioni ministeriali, il versamento può essere effettuato, inoltre, utilizzando il bollettino approvato con D.M. del 23/11/12 e distribuito gratuitamente dalle Poste Italiane. Su tale c/c non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico. **Importo minimo.** Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare **complessivamente nell'anno** è uguale od inferiore a **12 euro** (importo fissato dall'art. 11 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 05/08/2014).

Versamento omesso, parziale o tardivo. Chi non versa l'imposta o la versa in parte oppure oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997, come disposto dall'art. 1, comma 695, della Legge 147 del 2013. Il contribuente che versa l'imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento operoso.

Ravvedimento operoso. Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati). Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella "ravv". Nel caso di versamento effettuato entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione dello 0,1 % per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali (*); nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,5 % dell'imposta omessa oltre agli interessi legali; nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,67 % dell'imposta omessa oltre agli interessi legali; nel caso di versamento effettuato dopo il 90° giorno successivo alla scadenza ed entro un anno dalla violazione, si applica la sanzione del 3,75 % dell'imposta omessa oltre agli interessi legali. Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell'imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull'imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull'imposta versata in ritardo.

(*) Il saggio degli interessi legali è pari al 0,80% dal 01/01/2019 in virtù del D.M. 12/12/2018.

VALORI AREE EDIFICABILI

La Giunta Comunale, con Deliberazione n. 13 del 16/02/2017, ha approvato i valori medi delle aree edificabili che possono essere utilizzati dai contribuenti per il pagamento dell'IMU a decorrere dall'anno 2017 e seguenti. Si richiamano, per i soggetti interessati:

- a) le previsioni dell'art. 15, comma 3, del vigente Regolamento IUC che testualmente dispone: *<I valori minimi deliberati dalla Giunta non sono vincolanti per il contribuente, il quale, tenuto conto di quanto richiamato dal comma 1 del presente articolo e dal comma 6, del precedente articolo 14, ha la facoltà di dichiarare e documentare un valore venale dell'area edificabile difforme da quello deliberato dal Comune. In tal caso, non è dovuto alcun rimborso al contribuente che abbia versato l'imposta sulla scorta di un valore venale maggiore di quello deliberato dalla Giunta Comunale.>*
- b) le previsioni dell'art. 16 del vigente Regolamento IUC, rubricato come "RIDUZIONE PER AREE FABBRICABILI", al cui contenuto si rinvia.

La Deliberazione n. 13 del 16/02/2017 e l'allegata Relazione di stima delle aree edificabili del Comune di Altamura sono disponibili nel sito internet istituzionale www.comune.altamura.ba.it

Di seguito, si trascrive, per estratto, la tabella dei valori medi delle aree fabbricabili in vigore dal 01/01/2017:

Zona di PRG	V_aEDIF	V_vEDIF
	€/m³	€/m²
A2	160,80	804,01
B1	140,78	703,89
B2	98,25	294,74
Cr	87,05	152,33
C1	62,21	77,76
C2	53,72	67,15
C3	41,90	33,52
C4	40,98	20,49
CR	<i>come da zona di provenienza</i>	
D1	14,99	37,49
D2	6,46	12,92
D3	37,46	112,39
S2A	59,00	177,01
F1,F2,F5	9,17	27,51
S2B,F3	4,44	0,22
F4	2,96	0,15

N.B. La base imponibile è calcolata al metro cubo in presenza di lottizzazione ed al metro quadrato se il suolo non è lottizzato.

AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI:

TERRENI AGRICOLI: Sono confermate per il 2019 le previsioni dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che dispone che dall'anno 2016 l'esenzione IMU si applica per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, di cui all'art. 7, comma 1, lettera h), D.Lgs. n. 504/1992, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 e sulla base dei criteri individuati dalla Circolare Ministeriale 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel S.O. n. 53 alla G.U. n. 141 del 18/06/1993. Si ricorda che tale documento propone l'elenco dei Comuni (suddivisi per Provincia di appartenenza) sul cui territorio i terreni agricoli fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 7, lettera h), D.Lgs. n. 504/1992 (totalmente o parzialmente). Il Comune di ALTAMURA è ricompreso nell'elenco di cui alla citata Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 come interamente delimitato e, pertanto, salvo modifiche legislative, i terreni agricoli nel suo territorio sono esenti dall'IMU.

USO GRATUITO A PARENTI: Attenzione! L'assimilazione all'abitazione principale di una sola unità immobiliare concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, così come disciplinata dall'art. 22, commi 3, 4 e 5 del Regolamento IUC 2014, non è più ammessa dall'anno 2016 in poi. Infatti, la Legge di stabilità per l'anno 2016 ha introdotto la riduzione della base imponibile IMU del 50 per cento per le unità immobiliari e le relative pertinenze (nel limite di un C2 ed un C6), concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) il conduttore deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'abitazione;
- 2) il contratto di comodato deve essere registrato nei modi di legge;
- 3) il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve possedere altri immobili in Italia, anche pro quota, con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;
- 4) l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale del comodante non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Risoluzione 17/02/2016 n. 1 ha fornito importanti chiarimenti in merito alla nuova fattispecie. In particolare, è stato chiarito che il requisito di non possedere altri immobili in Italia, richiesto per l'applicazione dell'agevolazione, è riferito ai soli immobili ad uso abitativo. Il contribuente che oltre all'abitazione principale e alla casa data in comodato possiede anche altri immobili censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa mantiene quindi il diritto ad applicare l'agevolazione. E' possibile applicare l'agevolazione dalla data della sottoscrizione del contratto, che può avere sia forma verbale sia scritta, sempre che siano soddisfatte tutte le condizioni di legge. Al fine di godere della riduzione del 50% in parola, il contribuente, in possesso dei requisiti sopra richiamati, è tenuto a presentare al Comune di Altamura la dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta (30 giugno 2020 per l'anno 2019), allegando copia del contratto di comodato registrato.

L'aliquota da applicare per l'anno 2019 per il calcolo dell'eventuale riduzione del 50% spettante in caso di comodato a parenti in linea retta di primo grado è quella ordinaria del 9,6%.

La Legge n. 145/2018, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 Suppl. Ordinario n. 62, Bilancio di previsione dello Stato anno 2019, con l'art. 1, comma 1092, ha integrato l'art. 13, comma 3, lettera 0a), del D.L. n. 201/2011, istitutivo dell'IMU, prevedendo che il beneficio previsto per il comodato d'uso di cui sopra *<si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori>*.

UNIONI CIVILI: si trascrive quanto disposto dall'art. 1, comma 20, della Legge 20/05/2016 n. 76 (pubblicata in G.U. n. 118 del 21/05/2016): *< Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si*

applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti. >.

IMMOBILI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, ARTIGIANALI ED IMPRENDITORIALI: le aliquote ridotte del 8,16‰ e del 7,60‰ - determinate secondo le precisazioni e le modalità sopra indicate - sono applicabili solo in presenza dei requisiti ed alle condizioni fissate dall'art. 18-bis del Regolamento IUC parte IMU. In particolare, si rammenta che il suddetto articolo impone agli interessati di presentare al Comune, a pena di decadenza dal beneficio per l'anno 2019, apposita istanza - allegando la documentazione prevista - il cui termine ultimo è fissato al 30/06/2020, come per le dichiarazioni IMU ordinarie. L'apposito modello è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

VERSAMENTO CONTITOLARI: in virtù dell'art. 25, comma 6, del Regolamento IUC 2014, non sono ammessi versamenti cumulativi per conto di altri contitolari, ognuno verserà secondo la propria quota (ad eccezione dell'abitazione principale - in categoria A/1, A/8 e A/9 - e pertinenze del coniuge superstite e del coniuge separato assegnatario, in quanto titolari ex lege del diritto di abitazione). Si precisa che, qualora siano stati fatti impropriamente versamenti per conto di contitolari, la normativa vigente non prevede compensazioni, su domanda o d'ufficio, tra gli stessi; di conseguenza, chi ha versato in più chiederà il rimborso nei termini di legge e chi non ha versato alle scadenze ordinarie o a ravvedimento operoso potrà incorrere nelle sanzioni previste.

IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO: la base imponibile è ridotta del 50% e le rendite da utilizzare sono quelle iscritte in catasto.

IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI: la base imponibile è ridotta del 50%. **ATTENZIONE:** le condizioni di inagibilità ed inabitabilità ai fini della riduzione dell'IMU sono più restrittive di quanto comunemente disciplinato dalla normativa edilizia. L'art. 14, comma 9, lettere b) e c), del Regolamento IUC 2014, al cui contenuto integrale si rinvia, richiede tra l'altro, che *< L'inagibilità/inabitabilità devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della normativa edilizia al tempo vigente. I suddetti interventi di recupero edilizio non devono essere iniziati o in corso di esecuzione nel periodo per il quale si chiede la riduzione d'imposta poiché, in tale caso, l'immobile è oggetto di utilizzazione di fatto per il ripristino delle condizioni di agibilità ed abitabilità. In ogni caso non può essere considerato inagibile o inabitabile l'immobile in corso di costruzione che sconta l'imposta sulla base imponibile rappresentata dal valore dell'area edificabile su cui insiste il fabbricato stesso o sulla scorta della rendita catastale qualora l'immobile, pur essendo in corso di costruzione, sia stato, per qualunque motivo, oggetto di classamento e accatastamento come fabbricato ultimato.>*. Ciò premesso, a puro titolo esemplificativo, si informa che l'immobile non utilizzato e con utenze di luce o gas disdettate non è inagibile/inabitabile e sconta l'imposta con l'aliquota ordinaria prevista per gli immobili a disposizione. Si precisa, infine, che l'immobile già inagibile/inabitabile perde il diritto all'esenzione nel momento in cui si avvia il recupero edilizio, rappresentando quest'ultimo utilizzazione del fabbricato che, peraltro, nel corso del recupero stesso, vede sanare le condizioni di fatiscenza che lo avevano reso inutilizzabile. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando alla suddetta dichiarazione idonea documentazione a supporto (il modello è disponibile nel sito internet comunale). La riduzione prevista ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o altra autorità o ufficio abilitato (Asl, Vigili del fuoco, etc.) lo stato di inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: è confermata anche per il 2019 l'esenzione in vigore dal 2014 (v. Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, art. 1, comma 708), indipendentemente dalla loro ubicazione.

FABBRICATI RURALI NON STRUMENTALI ED ABITATIVI: scontano l'IMU secondo le regole ordinarie.

IMMOBILI POSSEDUTI DA ENTI NON COMMERCIALI (COMPRESI GLI ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI): Data la complessità della fattispecie, si rinvia alle principali norme in materia: l'art. 7, comma 1, lett. i), D.lgs. n. 504/92; Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 19/11/2012 n. 200; art. 91-bis, D.L. n. 1/2012; D.M. 26/06/2014. Si rammenta che l'articolo 1, comma 719, della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, ha previsto la presentazione, da parte degli enti non commerciali, della dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica (tramite Entratel, Fisconline o Desktop telematico; per l'anno 2019 entro il 30/06/2020), secondo le modalità e con il modello definiti con D.M. 26/06/2014 e ss.mm.ii.. La dichiarazione, obbligatoria al fine di beneficiare dell'esenzione, non deve essere presentata al Comune. Il versamento dell'IMU degli enti non commerciali, da effettuarsi esclusivamente mediante modello F24, deve essere ripartito in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno (17/6 per il 2019) ed il 16 dicembre dell'anno di imposta e l'ultima, a conguaglio dell'imposta dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

IACP: per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'anno 2019, è confermata l'applicazione della detrazione di € 200,00 e dell'aliquota ordinaria del 9,6%. Qualora i suddetti alloggi abbiano i requisiti degli alloggi sociali di cui al D.M. 22/04/2008 potranno accedere all'esenzione prevista per gli stessi.

RESIDENTI ALL'ESTERO: A partire dall'anno d'imposta 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. I contribuenti interessati, al fine di godere del beneficio previsto per l'anno 2019 sono tenuti a presentare, entro il 30 giugno 2020 ed a pena di decadenza, apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti ed a documentare lo status di pensionato nel Paese di residenza. Alla documentazione non in lingua italiana dovrà essere allegata formale traduzione secondo la normativa internazionale in materia. Sul punto occorre tenere presenti i chiarimenti ministeriali di cui alle Risoluzioni Ministeriali n. 6/DF del 26/06/2015 e n. 10/DF del 05/11/2015.

Per le unità immobiliari diverse da quella sopra indicata, i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l'Imposta Municipale propria (IMU) in acconto oppure in unica soluzione entro il 17 giugno 2019 ed il saldo entro il 16 dicembre 2019, applicando alla base imponibile l'aliquota ordinaria del 9,6%, senza alcuna detrazione, secondo le previsioni normative vigenti e le istruzioni contenute nella presente informativa. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 o il bollettino postale dedicato, per effettuare i versamenti IMU dall'estero occorre provvedere nei modi seguenti:

per i versamenti di competenza del Comune di Altamura, i contribuenti residenti all'estero devono effettuare un bonifico in favore della Banca Popolare di Bari – Tesoreria del Comune di Altamura – codice BIC BPBAIT3B utilizzando il codice IBAN IT55 V054 2404 2970 0000 0000 288;

per l'eventuale quota riservata allo Stato per gli immobili di categoria D, i contribuenti residenti all'estero devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli a mezzo posta all'indirizzo in intestazione, a mezzo fax al n. + 039 080 3107424 o a mezzo e-mail all'indirizzo protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili, il codice catastale A225 e i relativi codici tributo sopra indicati;
- l'annualità di riferimento "2019";
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" o "Unica soluzione".

OBBLIGHI DICHIARATIVI 2019: si rammentano gli obblighi dichiarativi IMU, alcuni previsti a pena di decadenza, **da assolvere entro il 30/06/2020**, con riferimento all'anno 2019, per importanti fattispecie quali, ad esempio:

- Comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado (allegando copia del contratto di comodato registrato, come previsto dalla nuova normativa in vigore dall'anno 2016 in poi);
- Locazione concordata;
- Immobili merce delle imprese costruttrici (dichiarazione IMU da presentare a pena di decadenza dal beneficio dell'esenzione IMU, in virtù dell'art. 2, comma 5-bis, D.L. n. 102/2013);
- Fabbricati di interesse storico o artistico;
- Valore aree edificabili o richiesta di eventuali riduzioni, a termine di regolamento IUC;
- Cooperative edilizie a proprietà indivisa, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Immobili assegnati in via provvisoria ai soci di cooperativa edilizia a proprietà divisa;
- Immobili concessi in locazione da un IACP o da un Ente di edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità;
- Alloggi sociali;
- L'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- Immobili strumentali di imprese e professionisti;
- Immobili oggetto di locazione finanziaria (leasing);
- Immobili oggetto di atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- Terreni agricoli divenuti aree fabbricabili;
- Area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato;
- Immobili oggetto di riunione di usufrutto, non dichiarata in Catasto;
- Immobili oggetto di estinzione del diritto di abitazione/uso/enfiteusi/superficie, non dichiarata in Catasto;
- Immobili posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da soggetti interessati da fusioni, incorporazioni o scissioni;
- Immobili classificabili in categoria D, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (c.d. criterio del "valore contabile");
- Immobili oggetto di acquisto/cessazione di un diritto reale per effetto di legge (ad esempio, usufrutto legale dei genitori);
- Anziani e disabili ricoverati in casa di cura;
- Assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione legale;
- Fusione e collegamento catastale;
- Residenti all'estero per gli immobili assimilati all'abitazione principale (a pena di decadenza, in virtù dell'art. 22, comma 2, del Regolamento IUC 2014).

In questi ed in altri casi non menzionati, in mancanza di specifica modulistica comunale, deve essere utilizzato il modello ministeriale, opportunamente compilato nello spazio delle annotazioni per dichiarare il possesso dei requisiti specifici richiesti dalla norma per godere del beneficio. Quando richiesto è necessario allegare documentazione a supporto.

Il Centro Servizi Comunale sito in via Marmolada n. 7 (tel./fax 0803114594) - aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 ed il martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00 - è a disposizione dei contribuenti per informazioni sulle modalità di applicazione e di calcolo dell'IMU.

Trattandosi di tributo in autoliquidazione, il supporto informativo offerto dal Centro Servizi Comunale non costituisce motivo di esonero del contribuente dalla responsabilità per i versamenti omessi, insufficienti o comunque errati.

SONO FATTE SALVE EVENTUALI DISPOSIZIONI NORMATIVE O CHIARIMENTI MINISTERIALI ADOTTATI O DIFFUSI DOPO LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRESENTE INFORMATIVA.

Dalla residenza municipale, 08 maggio 2019

f.to IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU
Dott. Nicola OLIVA

f.to IL DIRIGENTE II SETTORE
Dott. Francesco FAUSTINO